



La valutazione delle rimanenze

Rimanenze di magazzino

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo
- Beni che si trovano ad un diverso stadio del ciclo acquisti-produzione-
vendite, comprendendo:
 - beni non ancora immessi nel processo produttivo (materie prime, sussidiarie, di consumo)
 - beni in corso di lavorazione e semilavorati
 - beni in attesa di essere collocati sul mercato (prodotti finiti, merci)
- Realizzo prevalentemente diretto

❖ *Determinazione del valore delle rimanenze*

- *• Criterio di valutazione (ex art. 2426, 1° comma, punto 9)*

→ *minore* tra il *costo di acquisto o di produzione* e

il *valore di realizzazione* desumibile dall'andamento del mercato

→ *Costo di acquisto o di produzione*

- possibilità di calcolo in modo specifico
- per i beni fungibili, adozione di uno dei seguenti metodi di calcolo:
 - *costo medio ponderato*
 - *Lifo (Last in, first out)*
 - *Fifo (First in, first out)*

- *Valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*
- per materie prime, di consumo e sussidiarie e per i semilavorati riferimento al *costo di sostituzione* (v. Capaldo, pagg. 390-392)
 - per prodotti finiti e merci riferimento al presumibile *valore netto di realizzo*
- A seguito di una svalutazione, ripristino del valore di costo se, in esercizi successivi, il valore di mercato risulta superiore al costo

- ❖ **Principi IAS/IFRS: valutazione in bilancio (IAS 2; IAS 41)**
 - Valutazione al minore tra il **costo** e
 - ↖ **Valore netto di realizzo** (per prodotti finiti e merci)
 - ↗ **Costo corrente di sostituzione** (per le materie prime)
 - Per i **beni fungibili**, il costo può essere determinato solo con i metodi FIFO e CMP. Il LIFO, invece, non è ammesso.
 - Valutazione al **fair value**
 - ↖ Obbligatoria per i **prodotti agricoli**
 - ↗ Consentita per le rimanenze possedute da **commercianti-intermediari**
 - ↘ Obbligatoria nel caso di **acquisizioni aziendali**

❖ *Modalità fiscali di valutazione (art. 92 del Tuir)*

- Concorrono alla formazione del reddito le **variazioni delle rimanenze** dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e dei beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
- Il valore rilevante ai fini fiscali è il **minore tra il costo e il valore normale medio**
- Se in bilancio le rimanenze sono valutate a *costo medio ponderato*, a *Lifo* o a *Fifo*, tale valore viene mantenuto anche ai fini fiscali
- Diversamente, il legislatore fiscale prescrive il metodo del *Lifo a scatti*
- I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti nell'esercizio, salvo che non ricorrano le fattispecie dell'art. 93 (opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)

Rimane in corso su ordinazione

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Caratteristiche fondamentali:
 - *realizzazione di opere (beni o servizi) risultanti da un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questo indicate*
 - *esistenza di un apposito contratto stipulato con il committente, con definizione del corrispettivo pattuito*
 - *durata normalmente, ma non necessariamente, ultrannuale*

❖ *Criteri di valutazione*

- *Metodo della “commessa completata”*

→ Art. 2426, 1° comma, n. 9

iscrizione al *costo di acquisto o di produzione*, ovvero al *valore di realizzazione* desumibile dall’andamento del mercato, se minore

- *Metodo della “percentuale di completamento”*


→ Art. 2426, 1° comma, n. 11

“i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei *corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza*”

❖ Principi IAS/IFRS: valutazione in bilancio (IAS 11)

- Il documento disciplina le “commesse di **lunga durata**”
- Sul piano valutativo, è previsto l’impiego del “**metodo della percentuale di completamento**” (S.A.L.)
- La valutazione al costo è prevista solo nel caso in cui non sia possibile stimare in modo **attendibile** il risultato della commessa

❖ *Modalità fiscali di valutazione (art. 93 del Tuir)*

- Concorrono alla formazione del reddito le **variazioni delle rimanenze** di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e **di durata ultrannuale** (la durata ultrannuale fiscalmente è un obbligo) 
- La valutazione si effettua sulla base dei **corrispettivi pattuiti**, con possibilità di valutazione al costo solo se è il metodo adottato per l'iscrizione in bilancio e previa autorizzazione dell'Ufficio Imposte
- I **corrispettivi liquidati a titolo definitivo** sono compresi tra i **ricavi**, non tra le rimanenze
- Altre disposizioni specifiche → maggiorazioni di prezzo
→ rischi contrattuali



La valutazione dei crediti



Crediti

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati
- Distinzioni:
 - in base alla natura economica {
crediti commerciali
crediti finanziari
 - in base al soggetto debitore {
crediti vs partecipate e partecipanti
crediti vs altri soggetti
 - in base alla durata {
crediti a breve termine
crediti a m/l termine

❖ *Iscrizione in bilancio*

- *Allocazione dei valori in bilancio*

Stato patrimoniale, Attivo

→ *voce B)III.2) Crediti:*

- a) *verso imprese controllate*
- b) *verso imprese collegate*
- c) *verso controllanti*
- d) *verso altri*

- natura finanziaria
- indicazione degli importi in scadenza entro 12 mesi

→ *classe C)II. Crediti:*

- 1) *verso clienti*
- 2) *verso imprese controllate*
- 3) *verso imprese collegate*
- 4) *verso controllanti*
- 4-bis) *crediti tributari*
- 4-ter) *imposte anticipate*
- 5) *verso altri*

- natura non finanziaria
- indicazione degli importi in scadenza oltre 12 mesi

❖ *Criteri di valutazione*

- *Art. 2426, 1° comma, n. 8*

“i crediti devono essere iscritti secondo il

valore di presumibile realizzazione”



Valore nominale *al netto* delle svalutazioni per rischi di
insolvenza dei debitori

- ❖ **Principi IAS/IFRS: valutazione in bilancio (IAS 39; IAS 18)**
 - I crediti rientrano tra le cosiddette “**attività finanziarie**”
 - Secondo le disposizioni dello IAS 39, i crediti appartengono in larga parte alla categoria dei “**finanziamenti (concessi) e crediti**”
 - Nel portafoglio “finanziamenti e crediti” possono essere allocati:
 - 1) titoli di debito (ordinati e subordinati)
 - 2) strumenti junior di cartolarizzazioni
 - 3) crediti (di qualunque tipo) verso clientela
 - 4) crediti (di qualunque tipo) verso banche
 - Misurazione iniziale: *fair value* + costi di transazione

- Il *fair value* corrisponde normalmente al prezzo della transazione, se questa avviene a prezzi di mercato; altrimenti, occorre iscrivere un valore diverso (legato alle condizioni di mercato), con immediata iscrizione a conto economico di una plusvalenza o minusvalenza
- Misurazione successiva: “costo ammortizzato”
- Il costo ammortizzato è il valore a cui è stato misurato il credito al momento della rilevazione iniziale (ossia il *fair value* più i costi di transazione) al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento della differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, che viene attribuito ai vari esercizi (a conto economico) applicando un tasso di interesse effettivo.
- Il tasso di interesse effettivo è quello che rende uguali i valori attuali dei futuri incassi con il valore contabile

- I “finanziamenti e crediti” devono essere assoggettati ad *impairment test* secondo le indicazioni dello IAS 39 (non dello IAS 36)
- A tal fine, il valore contabile va confrontato con il **valore attuale dei futuri flussi finanziari** stimati scontati al tasso di interesse effettivo del credito (per esempio, il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale).
- Il tasso di attualizzazione deve inoltre considerare le seguenti componenti di rischio:
 - rischio di variazione dei tassi di interesse sul mercato
 - rischio di variazione dei tassi di cambio sul mercato
 - rischio di variazione dei tassi di rating del debitore
- In caso di *impairment*, il valore contabile dell’attività deve essere ridotto direttamente o indirettamente. L’importo della perdita deve essere rilevato a conto economico.

❖ *Modalità fiscali di valutazione (art. 106 del Tuir)*

- Le *svalutazioni dei crediti* risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (non coperti da garanzia assicurativa) sono *deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti*
- La *deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti* a fine esercizio
- Sono deducibili le *perdite su crediti*, se risultanti da elementi certi e precisi, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi